



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1751/2021

Oggetto: SOCIETÀ RE.VETRO S.R.L. - VIA ARGINE POLCEVERA 1, GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 PER RIFIUTI E INQUINAMENTO ACUSTICO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 280,00.

In data 10/08/2021 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2021-2023, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 4 del 20 gennaio 2021;

Vista la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. n. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: "Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi";

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

altresì, l'art. 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

il D.Lgs. 3 aprile 2003 n.152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

la legge Regione Liguria 18/99;

la circolare della Regione Liguria "D.P.R. 59/13. Prime indicazioni disciplina A.U.A.";

la circolare prot.n.0049801/GAB del 07.11.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

la nota della Regione Liguria protocollo n.136618 del 08.07.2014 ad oggetto "Chiarimenti in materia di A.U.A.";

Preso atto che

a far data dal 01.01.2015, come disposto dalla L. 7.04.2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti, in particolare

relativamente al comparto acustica:

la legge n.447/1995 - art.8 comma 4;

relativamente al comparto smaltimento e recupero rifiuti:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";

il Decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

la D.G.R. n. 1567 del 28/11/2008 recante “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 152/2006”;

Vista la nota assunta al protocollo di questa Città Metropolitana con il n.22035 del 04.05.2021 con la quale la Società RE.VETRO ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 tramite il SUAP del Comune di Genova, per i comparti rifiuti ed acustica, per lo stabilimento sito presso via Argine Polcevera 1 a Genova;

Vista la nota assunta al protocollo di questa Città Metropolitana con il n. 24973 del 20/05/2021 con la quale la Ditta ha perfezionato l’istanza di cui sopra, inviando tramite SUAP integrazioni spontanee a revisione della relazione e della planimetria che contenevano dei refusi;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n. 26500 del 27.05.2021 con cui, ai sensi dell’art.8 della L. 241/90, è stato comunicato l’avvio di procedimento;

Atteso che con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché del referente tecnico coinvolto;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richieste di integrazioni;
- il domicilio digitale di questa Amministrazione (pec@cert.cittametropolitana.genova.it);
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;

Rilevato che

il Comune di Genova, con nota n. 172787/SF del 12.05.2021 (pratica n. 122.144), ha espresso parere favorevole per quanto concerne l’aspetto acustico, specificando che il titolare della Ditta ha ottenuto l’adozione del Nulla Osta Acustico in forma di Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà acquisita agli atti dell’ufficio comunale con prot. n. PG_2021_158485, come previsto dall’art.8 comma 4 della Legge n. 447/95 così come modificato dal D.Lgs. n. 42/2017.

Considerato che

per quanto concerne il comparto rifiuti

La Ditta Re.Vetro S.r.l. intende effettuare l’attività di messa in riserva e recupero rifiuti all’interno di un’area situata in sponda sinistra del Torrente Polcevera, di superficie complessiva di circa 3000 mq, dotata di accesso carrabile e di recinzione su tutti i lati. Al suo interno sono presenti una palazzina uffici e altre strutture coperte.

Le caratteristiche dell’impianto e dei settori sono le seguenti:

- il settore di conferimento è identificato con l’intera area antistante il capannone (circa 60 mq);
- i settori di messa in riserva sono pavimentati con un battuto in calcestruzzo o in lamiera di ferro, ad esclusione delle parti di tali settori adibite allo stoccaggio in cassoni scarrabili, e consistono in:

- circa 200 mq al coperto all'interno del capannone;
- circa 450 mq allo scoperto sul piazzale lato Nord.

La Società intende effettuare la messa in riserva di rifiuti, con eventuali operazioni di rimozione di frazioni indesiderate, per il successivo recupero presso altri impianti, secondo quanto esplicitato nella seguente tabella:

Paragrafo di riferimento D.M. 05/02/1998	Tipologia rifiuti	CER	Descrizione attività	Quantità (t/a)	Quantità massime in stoccaggio istantaneo t (m ³)
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro	101112 150107 160120 170202 191205 200102	Messa in riserva (R13)	25.000	320(300)
2.2	Vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica veterinaria	150107 200102	Messa in riserva (R13)	1.000	80 (100)
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101 030105 030199 150103 170201 191207 200138 200301	Messa in riserva (R13)	5.000	50 (120)
16.1L	Rifiuti ligneo cellulósici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale	200201	Messa in riserva (R13)	5.000	
totali				36.000	450 (520)

Tabella 1

La messa in riserva delle tipologie 2.1 e 2.2 sarà effettuata in un box posto all'interno del capannone e in un box posto sul piazzale esterno, come indicato in planimetria TAV. UN., entrambi pavimentati con un battuto in cemento o lamiera in ferro. Il box esterno sarà coperto con teli mobili nelle ore di chiusura dell'impianto e in occasione di precipitazioni.

La messa in riserva di tutte le tipologie potrà anche avvenire all'interno di cassoni scarrabili, opportunamente identificati, dotati di copertura (coperchio o telone).

Non sono previste operazioni di cernita e selezione se non quelle saltuarie che dovessero essere necessarie al fine di eliminare frazioni indesiderate.

Sulla base di quanto dichiarato dalla Società Re.Vetro S.r.l. nella scheda G1.3 allegata all'istanza di A.U.A. presentata, verrà inviato a recupero l'intero quantitativo di rifiuto in ingresso ritirato eccetto eventuali scarti non quantificabili a priori.

Il vetro da raccolta differenziata arriverà all'impianto mediante autocarri e sarà scaricato direttamente al cumulo. Appena terminata la fase di scarico, l'addetto provvederà con la pala gommata alla formazione del cumulo. I rifiuti stoccati all'interno dei cassoni scarrabili potranno essere movimentati con apposita attrezzatura (polipo) di cui sono dotati alcuni autocarri o con la semovente.

Al fine di evitare emissioni diffuse in atmosfera dovute ai rifiuti polverulenti, l'azienda precisa che non verranno effettuate operazioni di movimentazione di tali rifiuti se non imballati o in contenitori chiusi (ad esempio big-bags): in tali condizioni sarà quindi possibile il ricevimento in impianto anche dei rifiuti con tale stato fisico.

Per lo svolgimento delle operazioni sopra descritte, l'impresa dispone di:

n. 1 pala gommata;

n. 1 pesa;

n. 1 semovente;

I rifiuti di cui alla presente istanza, rientrano all'interno dei massimali riportati all'Allegato 4 Suballegato 1 del DM. 05.02.98.

In base ai quantitativi comunicati la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova è la 3 (terza): $\geq 15.000 < 60.000$ t/a).

La capacità massima di stoccaggio istantaneo è pari a 450 ton (520 m³).

La Ditta ha presentato istanza di approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio ai sensi del R.R. n.4 del 10.07.2009, con nota n. 21619 del 03.05.2021, successivamente modificata ed integrata con nota 27085 del 01.06.2021.

Preso atto che

la Città Metropolitana di Genova, in data 08.07.2021 ha provveduto a chiedere tramite procedura di accesso alla BDNA alla competente Prefettura il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art.87 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii.; la suddetta certificazione è pervenuta in data 08.07.2021.

La Società RE.VETRO S.r.l. risulta inoltre essere inserita nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio c.d. "White List", previsto dalla Legge 6.11.2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 e dalla legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, della Prefettura di Genova, con provvedimento di iscrizione in fase di rinnovo.

Dato atto dell'avvenuta verifica contabile inerente i versamenti degli oneri istruttori previsti dalla D.G.P. 183/2011 tramite pago PA in data 09.04.2021;

Considerato che in data 04.08.2021 l'Ufficio Rifiuti Scarichi e Bonifiche della Città Metropolitana di Genova ha concluso la relazione tecnica istruttoria esprimendo parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il comparto rifiuti, agli atti del procedimento ed inserita nel relativo fascicolo informatico;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile di procedimento in data 09.08.2021, prot. n. 39587, agli atti del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Giovanni Testini, Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

Ritenuto che l'atto non è soggetto ad ulteriori pubblicazioni rispetto alla specifica disciplina di settore e rispetto alla normativa in materia di pubblicità e trasparenza;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto,

DISPONE

- a) di rilasciare alla RE.VETRO S.r.l., fatti salvi eventuali diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'insediamento sito nel Comune di Genova in Via Argine Polcevera 1, della durata di 15 anni – relativamente ai comparti rifiuti ed acustica;
- b) di prendere atto del parere rilasciato dal Comune di Genova prot. n. 172787/SF del 12.05.2021, favorevole, con prescrizioni, per quanto concerne l'aspetto acustico; lo stesso è riportato in allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. RE.VETRO S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- c) di autorizzare lo svolgimento, presso l'impianto di cui al punto a), delle attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- d) di provvedere all'iscrizione della RE.VETRO S.r.l al n. 533 del registro metropolitano dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti in regime di procedure semplificate di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
- e) di sottoporre la RE.VETRO S.r.l. al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. la Società dovrà comunicare almeno 20 giorni prima all'Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche della Città Metropolitana di Genova la data di inizio dell'attività di gestione dei rifiuti per consentire eventuali attività di verifica presso l'impianto;
 2. nelle aree dell'impianto indicate nella planimetria allegata al presente atto potrà essere effettuata la messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, la separazione e cernita manuale delle eventuali frazioni indesiderate che dovessero essere rinvenute tra i rifiuti delle tipologie autorizzate, con i relativi quantitativi massimi indicati nella tabella allegata al presente atto e modalità di messa in riserva indicate nel presente atto;
 3. è autorizzato un tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti pari a un anno;
 4. in corrispondenza dell'area esterna dell'impianto adibita allo stoccaggio della tipologia 2.1, è consentito lo stoccaggio dei rifiuti in cumulo solo al completo ripristino della pavimentazione. Nell'attesa, tale area potrà essere utilizzata esclusivamente per lo stoccaggio di rifiuti in cassoni a tenuta stagna;
 5. i contenitori e le aree di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuati chiaramente con idonea segnaletica orizzontale o con cartelli verticali o contrassegni adesivi o scritte indelebili indicanti il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice CER;

6. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire mediante l'impiego di contenitori con caratteristiche di resistenza adeguate in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti;
7. i cassoni scarrabili posizionati in area esterna, con pavimentazione definita "da ripristinare", dovranno essere del tipo a tenuta stagna e mantenuti coperti, al fine di evitare qualsiasi inquinamento delle matrici sottostanti;
8. i rifiuti potranno essere raggruppati per tipologie omogenee e dovranno essere disposti in modo tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo);
9. i rifiuti prodotti dall'attività non compresi nella tabella di cui all'allegato 1 dovranno essere stoccati nel rispetto del regime del deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 183 comma 1) lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
10. in riferimento al CER 030199 la Ditta dovrà specificare sul registro di carico/scarico di impianto il ciclo produttivo che ha originato il rifiuto, riportato nelle annotazioni del FIR in ingresso;
11. l'area di conferimento dei rifiuti deve essere chiaramente individuata e distinta dalle aree di messa in riserva;
12. la pavimentazione in battuto di cemento dell'area di messa in riserva e di conferimento dei rifiuti dovrà essere mantenuta funzionalmente integra al fine di evitare infiltrazioni di inquinanti nel sottosuolo;
13. le lamiere eventualmente collocate in luogo della realizzazione di una pavimentazione in battuto di cemento, dovranno essere posizionate e giuntate in maniera adeguata al fine di garantire l'impermeabilizzazione della pavimentazione stessa;
14. la zona di carico dei mezzi in uscita, a fine giornata lavorativa, dovrà essere sottoposta ad operazioni di pulizia a secco mediante mezzi meccanici e/o manuali;
15. dovrà essere disponibile presso l'impianto un'adeguata quantità di materiale assorbente idoneo alla rimozione di accidentali sversamenti di liquidi; il materiale utilizzato per tale operazione dovrà essere correttamente smaltito;
16. al fine di evitare emissioni diffuse in atmosfera, la Ditta dovrà effettuare le operazioni di movimentazione di rifiuti polverulenti solo se imballati o in contenitori chiusi (ad es. big bag);
17. dovranno essere tempestivamente presentate alla Città Metropolitana di Genova le dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.1998 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dallo stesso art. 10 citato;
18. entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versati alla Città Metropolitana i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
19. dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero;
20. per ogni altro aspetto l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme tecniche gestionali e nel mantenimento delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nonché dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
21. i rifiuti derivanti dalle attività di stoccaggio e di cernita dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero;

22. dovrà essere comunicata ogni eventuale futura variazione del nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, corredando con nota di accettazione della carica da parte dello stesso responsabile incaricato;
23. l'attività potrà essere avviata solo a seguito di Approvazione del Piano di Prevenzione e gestione delle acque meteoriche.
24. alla chiusura dell'impianto:
- i) dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
 - ii) la Società dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
 - iii) la Società dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

Altresì si ricorda che:

- nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 214 comma 6 del D.lgs. 152/06, per la determinazione dei diritti di iscrizione (prescritti alla lettera i) al registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350;
- la Società dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente.

Il presente provvedimento ha validità 15 anni. Dovrà essere richiesto il rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

DISPONE

- f) di introitare la somma di € 280,00 versati dalla Società RE.VETRO secondo il seguente schema:

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	3010002	0	3001624	+	280,00					104	2021		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	280,00								
TOTALE SPESE:				-									

INVIA

Il presente provvedimento al SUAP del Comune di Genova, per la successiva trasmissione a:

- RE.VETRO S.r.l.;
- ARPAL e ASL3 Genovese per i controlli di rispettiva competenza;
- Comune di Genova;
- Regione Liguria;
- Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica;
- ISPRA.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 82 giorni dalla presentazione della istanza avvenuta il 04/05/2021 e perfezionata in data 20/05/2021.

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D. Lgs n.104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'Atto.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**